COMOTO DA TATALA	ASP DI PALERMO – Servizio di Sanità Animale Distretto di デカルバー
ORDINANZA N. 15 DEL <u>??-11-2017</u>	NUMERO DI PROT.3346 DEL $09/44/2017$

## II CINDACO

- Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della prucellosi e delle altre malattie degli animali
- Visto il D.A. nº 2090 del 6.11.2013 Misure straordinarie in materia di tubercolosi, Leucosi e brucellosi bovina : ovicaprina;
- Visto il D.A. n. 6395 del 13/10/05 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica dei bovini facenti parte degli allevamenti infetti
- Visto il DPR 317/96 recante norme sulla identificazione e registrazione degli animali
- Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe povina
- Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina Visto il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Visto il Reg. CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene iegli alimenti di origine animale
- Visto il Reg. CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale visto il Reg. CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai iottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
- Vista la Legge 833/78 :
- √isto il D.L.vo 502/92
- Fisto il D.L. vo 517/93
- Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94.

sto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

onsiderata la necessità e l'urgenza di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli evamenti bovini ed ovicaprini

tenuto, al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi, che è necessario procedere ad un rapido battimento dei capi risultati infetti alla malattia ed al frequente ricontrollo, da parte del Servizio Veterinario, gli allevamenti sede di focolaio

## ORDINA

Sig. LIPARI GIOVANNI generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già ottate dai Veterinari Dirigenti dell'ASP di Palermo, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) i bovini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 relativo alla prova del <u>45/c9/14</u>, nonchè alle prove successive previste dal piano di risanamento. sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) i bovini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) tutti i bovini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatti salvi:
  - a. la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
  - b. il ripopolamento dell'allevamento a seguito di due o più prove negative, effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Regolamento Cee 1760/00. devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'Ufficio Veterinario del Distretto di Pastivico ; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonchè dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 6) la disinfezione di locali e attrezzature;
- 7) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
- 3) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti, comunque non destinati al consumo umano, ai sensi del regolamento del Reg. CE 1069/09;
- ) l'immediata distruzione col fuoco o interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 0) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque
  - vietato per le orticolture; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 1) il divieto della monta naturale:
- 2) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 3) l'impiego del latte delle bovine infette unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell' allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 4) la utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'ASP di Palermo, a condizione che:
  - a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni.

b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzature idonee al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;

15) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall' azienda tranne che per il macello;

16) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;

17) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data <u>OZ/OP/16</u>, è

Sig. nomina sanitario sequestro animali degli custodia il quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data 8921 dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

ontro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60 dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto spensivo.

Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della

ecuzione della presente ordinanza.